



Alla Commissione elettorale
Ai docenti
Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori degli studenti
Ai coordinatori di classe
Alla DSGA
Al personale ATA
Sedi
Sito web
Atti Albo

Oggetto: Indizione elezione per rinnovo di tutte le Componenti del Consiglio d'Istituto. Triennio 2026/2027- 2027/2028 - 2028/2029.

Il Dirigente Scolastico

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991 n. 267, del 4 agosto 1995, n. 293, del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTO il D.Lgs 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli organi collegiali della scuola;

VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. 0169661 del 30/09/2026 relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l'anno scolastico 2026/27;

VISTA Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna prot. n. 38574 del 05/10/2026, relativa a "Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2026-2027 che fissa al 22 novembre 2026, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 23 novembre 2026 dalle ore 8:00 alle ore 13:30, la data delle elezioni dei Consigli di Istituto delle istituzioni scolastiche della Regione Emilia Romagna giunti a scadenza;

ATTESO CHE occorre emanare il decreto di indizione delle elezioni almeno 45 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni;

INDICE

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n.215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di Istituto per il triennio 2026/2027 - 2027/2028 - 2028/2029 dell'IPSSI Mario Carrara.

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2026- DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00
LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 2026 - DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30



Considerato che il numero dei componenti del Consiglio di Istituto varia a seconda dell'entità numerica della popolazione scolastica;
considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto è superiore ai 500 alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all'eleggendo ORGANO COLLEGIALE, oltre al Dirigente Scolastico (membro di diritto), sarà di 18 membri così suddivisi:

- 8 rappresentanti del personale docente
- 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)
- 4 rappresentanti dei genitori degli studenti
- 4 rappresentanti degli studenti

Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell'OM 215/1991:

SCADENZARIO				
Soggetto competente	O.M. 215/1991	Attività	Scadenza	Data
Nomina Commissione elettorale	Art.24 e 26		Entro il 45° giorno antecedente le votazioni	08/10/2026
Dirigente	Art 27	Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alla commissione elettorale degli elenchi aggiornati dei nominativi degli elettori	Entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni	17/10/2026
Commissione elettorale	Art 27	Deposito degli elenchi degli elettori in Segreteria e comunicazione All'Albo della Istituzione Scolastica	Non oltre il 25° giorno antecedente quello fissato per le votazioni	27/10/2026
Elettori	Art 28	Ricorso avverso erronea compilazione elenchi degli elettori	Entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'Albo	03/11/2026
Commissione elettorale	Art. 28	Decide sui ricorsi	Entro i successivi 5 giorni	09/11/2026



Uno dei firmatari della lista	ART.32	Presenta personalmente la lista alla segreteria della Commissione Elettorale. Ciascuna lista può essere presentata: • da almeno 2 elettori della stessa componente, ove questi non siano superiori a 20; • da 1/10 degli elettori della stessa componente, ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20; • da almeno 20 elettori della stessa componente, ove questi siano superiori a 200.	Dalle ore 09:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente le elezioni	Dal 03/11/2026 al 07/11/2026
Commissione elettorale	Art. 33	Cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati	Subito dopo le ore 12:00 del 15° giorno	07/11/2026
Commissione elettorale	Art. 34	Verifica della Regolarità delle liste: con comunicazione all'Albo invita a regolarizzare la lista entro il 3° giorno dalla pubblicazione.	Non oltre 3 giorni dalle ore 12:00 del 15° giorno	11/11/2026
Commissione elettorale	Art. 34	Decide sulla regolarizzazione delle liste e le rende pubbliche	Entro 5 giorni successivi dalla presentazione delle liste	13/11/2026
Presentatori di lista, i candidati, associazioni di genitori...	Art. 35	Presentazione dei candidati e dei programmi (Propaganda Elettorale)	Dal 18° giorno al 2° giorno prima delle elezioni	Dal 07/11/2026 al 20/11/2026
Gli interessati	Art. 35	Presentano al Dirigente Scolastico le richieste per le riunioni	Entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni	17/11/2026

Dirigente Scolastico	Art. 38	Composizione e Nomina dei seggi. Il seggio è composto da un presidente e due scrutatori di cui uno funge da segretario, gli stessi vengono scelti tra coloro che fanno parte delle categorie da rappresentare e siano elettori della sede, assicurando, nel limite del possibile, la rappresentanza delle varie categorie interessate. I componenti del seggio elettorale sono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della Commissione elettorale di Istituto.	Dopo il 5° giorno ante elezioni	17/11/2026
Commissione elettorale	Art. 38	Una volta nominati, la commissione elettorale dovrà trasmettere subito gli elenchi degli elettori al seggio e della trasmissione dovrà darne informazione mediante affissione all'albo.	Entro il 5° giorno	17/11/2026

Si trasmettono ulteriori indicazioni sulle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto e, per maggiore completezza, si rimanda alle disposizioni contenute nell' **O. M. n. 215/1991 e ss. mm. ii (ALL. 1)** e alle OO.MM. citate in premessa.

Modalità per le elezioni ed elettorato attivo e passivo

1. Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte, per ciascuna componente.
2. L' ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico.
I docenti in servizio in più sedi scolastiche esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutte le scuole in cui prestano servizio.
3. L' ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI degli ALUNNI spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art.348 del Codice Civile. Nel caso in cui l'elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l'Istituto, vota una sola.
4. L' ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE



AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.

Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti a cui appartengono.

Gli elettori predetti, che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.

Presentazione delle liste, il motto e l'identificativo della lista

5. Le LISTE dei CANDIDATI debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla segreteria della Commissione Elettorale, presso l'Ufficio di Segreteria della Scuola, dalle ore 9:00 del 03/11/2026 alle ore 12:00 del 7/11/2026.

Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sotto indicato NUMERO di CANDIDATI:

- Componente PERSONALE DOCENTI n. 16 candidati su 8 da eleggere
- Componente GENITORI n. 8 candidati su 4 da eleggere
- Componente STUDENTI n. 8 candidati su 4 da eleggere
- Componente PERSONALE ATA n. 04 candidati su 2 da eleggere

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun componente della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma può sottoscrivere una lista.

La lista può essere costituita anche da un solo candidato.

Le liste per le componenti devono essere presentate da:

- per la componente Studenti: almeno 20 studenti
- per la componente Genitori: almeno 20 genitori
- per la componente Docenti: almeno 20 docenti
- per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2)

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore all'uopo delegato, oppure dal Sindaco (o suo delegato), dal Segretario Comunale, da notaio o cancelliere l'autentica della firma dei presentatori e dei candidati può essere effettuata sia con certificato di autenticazione in carta libera, sia mediante autenticazione apposta sulle liste. Nel certificato devono essere indicate cognome e nome, luogo, data di nascita ed estremi del documento di riconoscimento.

6. Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale, anche da **un motto** indicato dai presentatori in calce alla lista.
7. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.
8. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di Istituto.



9. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

- Rappresentanti di lista

Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale di circolo o di istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.

Modalità di voto:

Le votazioni si svolgono domenica 22/11/2026 dalle ore 8 alle ore 12 e lunedì dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.

Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.

In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.

Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito foglio predisposto dal presidente del seggio e che deve contenere gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori.

Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.

Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale.



Alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.

Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.

Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.

Delle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.

- Rappresentanti di lista

1. Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale di circolo o di istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.

- Validità delle deliberazioni dei seggi elettorali

1. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

- Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.

Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello B allegato alla presente ordinanza, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.

Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:

numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;

il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;

il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.

Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.

Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.



Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es.: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.

Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l'istituto in cui ha operato il seggio.

L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") va rimesso subito al seggio che ai sensi del primo comma del successivo art. 44 è competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.

- Attribuzione dei posti

Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1.

Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni previste da altri due membri scelti dal direttore didattico o preside tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.

La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.

Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio elettorale n. 1, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Ai fini dell'attribuzione del posto riservato a ciascuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle scuole secondarie di 2° grado confluite per aggregazione in una nuova istituzione scolastica, di cui al precedente art. 5, comma 8, qualora al termine delle operazioni di assegnazione dei posti non risulti



eletto alcun candidato appartenente a una o più di dette scuole, si individua, per ciascuna delle componenti in questione, la lista comprendente candidati appartenenti alle scuole medesime che abbia ottenuto il maggior numero di voti.*

Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla scuola in questione che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all'elezione in mancanza di riserva.

Qualora la lista comprendente il candidato da proclamare eletto per effetto della riserva non abbia conseguito alcun posto, viene tolto un posto alla lista, non comprendente candidati riservatari, che ne ha conseguito il maggior numero. A parità di posti tra due o più liste, viene tolto il posto a quella tra esse che ha ottenuto il minor numero di voti.

Nel caso in cui in nessuna lista siano presenti candidati con diritto di riserva, questa non opera e il relativo posto viene assegnato ai candidati delle altre scuole secondo la normale procedura di assegnazione.

- Adempimenti per la proclamazione degli eletti

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola.

- Ricorsi contro i risultati delle elezioni

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto.

I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'Ordinanza Ministeriale del 15 luglio 1991 n.215.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Elena Torreggiani

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)